

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4634 del 08/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 e 31 - BRIARWOOD LANDINI S.R.L. - SUBENTRO A RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) E CHIUSURA DI POZZO. PROC RE05A0055 - SINADOC 35268/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4812 del 08/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 e 31 - BRIARWOOD LANDINI S.R.L. - SUBENTRO A RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) E CHIUSURA DI POZZO. PROC RE05A0055 - SINADOC 35268/2024.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

- che con Determina n° 1795 del 15/02/2006 del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia, veniva riconosciuta la concessione preferenziale a Mirco Landini s.p.a., C.F./Partita IVA 00125680265, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 2 pozzi (Pratiche n. 2230 e 2347) codice RE05A0055, ad uso industriale, situati in Comune di Castelnovo di sotto (RE), con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- della domanda presentata di rinnovo e variante non sostanziale (riduzione del volume di prelievo) dal legale rappresentante di Mirco Landini s.p.a. C.F./Partita IVA 00125680265 alla Regione Emilia-Romagna registrata con protocollo 78560 del 27/10/2006;
- della domanda acquisita al protocollo di ARPAE PG/2024/186092 del 15/10/2024 con cui il Legale Rappresentante di Briarwood Landini s.r.l., C.F./Partita IVA 02887170351, ha chiesto il subentro alla domanda di rinnovo con variante non sostanziale (riduzione usi concessi e volume di prelievo) della concessione ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del r.r. 41/2001 avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante il pozzo 2230 avente profondità di m 101;
 - ubicazione del prelievo: Comune di castelnovo di Sotto (RE), su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 24, mappale n. 57; coordinate UTM-RER: X: 623.264 Y: 964.127;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico e assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,4;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 100.000;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) “... *le utenze*

passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...”;

– che in merito al pozzo 1 (n. 2347) con nota del 18/11/2024 prot. PG/2024/207634 a firma del Dott. Alfredo Speroni il richiedente ha comunicato che *“si è provveduto alla sua corretta e definitiva chiusura tramite cementazione dell'intera colonna, impedendo così eventuali infiltrazioni di sostanze inquinanti nella falda acquifera”;*

– che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della richiesta concessione - industriale e igienico e assimilati - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;

– che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “industriale” di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n. 1717/2021;

CONSIDERATO

– che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

– che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. *“Direttiva Derivazioni”* (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. *“Metodo Era”*, definiti dalla medesima direttiva;

– con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto *“Metodo ERA”* della *“Direttiva Derivazioni”*;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per Briarwood Landini s.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 23/01/2025;
- in data 29/04/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO, INOLTRE che il volume totale di prelievo concedibile, è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025 e per le annualità precedenti;
- ha versato la somma pari a 2.487,67 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale, corrispondente all'annualità corrente;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il Legale Rappresentante del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica RE05A0055;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, a **Briarwood Landini s.r.l., C.F./Partita IVA 02887170351**, il rinnovo con variante non sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione per la derivazione d'acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del r.r. 41/2001 in Comune di Castelnovo di sotto, codice pratica **RE05A0055**, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, con una **portata massima** di esercizio pari a **l/s 4,4** e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **m³/annui 100.000**;
2. di stabilire che la concessione è valida fino al **31/12/2034**;
3. di dare atto che il canoni dovuti fino all'anno 2025 sono stati corrisposti;
4. di dare atto che la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.487,67 euro, è stata costituita;
5. di esprimere il proprio nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato da Mirco Landini s.p.a.;
6. di prendere, altresì, atto dell'avvenuto ripristino dei luoghi relativamente al pozzo 1 (n. 2347), così come dichiarato e comprovato dalla nota pervenuta in data 18/11/2024 prot. PG/2024/207634;
7. di trasmettere il presente atto, per i conseguenti adempimenti connessi alla restituzione della cauzione, al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna;

8. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di rendere noto che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad **Briarwood Landini s.r.l.**, C.F./Partita IVA 02887170351, (codice pratica **RE05A0055**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di mt. 101 con tubazioni del diametro interno di mm. 152,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5 avente una portata di esercizio di **l/s 4,4**;
2. l'opera di prelievo è sita in del Comune di Castelnovo di sotto (RE), su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, censito al Foglio n. 24 mappale n. 57, coordinate UTM*32: X= 623.264 Y= 964.127;
3. la risorsa derivata deve essere utilizzata per i processi industriali e il lavaggio dei piazzali con un consumo annuo di **m³ 100.000**.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica, da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.
2. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il canone dovuto per l'**anno 2025** ammonta a euro € **2.487,67**.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire

accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.487,67 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli

adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli

strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto **Delindati Fabio C.F. DLNFBA68L28H7200** in qualità di Legale Rappresentante di **Briarwood Landini s.r.l., C.F./Partita IVA 02887170351**, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 30/07/2025

Firma per accettazione

PER Il concessionario

Fabio Delindati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.